

PRETURA ROMA

25 MAGGIO 1985

PRETORE:

VARRONE

PARTI:

PETACCI

(Avv. Massaro)

RAI E ALTRI

(Avv. Esposito, De Michele e altri)

**Diritti della persona • Tutela •
Legittimazione dei congiunti •
Ammissibilità.**

I congiunti hanno il diritto di agire a difesa della riservatezza e dell'onore della persona defunta.

**Manifestazione del pensiero •
Diritto di cronaca • Ricerca
storica • Obbligo di verità •
Sussistenza.**

Esiste un dovere di verità, inteso soprattutto come controllo dell'attendibilità delle fonti, per l'attività divulgativa di carattere cronachistico e storico, ed in quest'ambito sono divulgabili pertanto anche i fatti lesivi, purché veri.

**Manifestazione del pensiero •
Opera di fantasia narrativa •
Inclusione di fatti non veri •
Carattere non denigratorio •
Liceità.**

Non sussiste l'obbligo del rispetto della verità storica nelle opere di fantasia narrativa letteraria e cinematografica, purché, secondo lo schema tradizionale dell'illecito, non venga deformata in senso peggiorativo, in singoli episodi o per l'impostazione complessiva dell'opera, la personalità del soggetto rappresentato, con conseguente menomazione dell'onore, del decoro, e della reputazione.

**Manifestazione del pensiero •
Opera dell'ingegno a carattere
misto • Ispirazione storica
prevalente • Verità dei fatti •
Lesione di onore, decoro e
reputazione • Esclusione.**

Qualora in un'opera a carattere misto prevalga l'ispirazione lato sensu storica, non si può prescindere dall'obbligo di un sostanziale rispetto della verità, di modo che, quando esso sia adempiuto, è esclusa la sussistenza dell'illecito.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — Siccome tutte le parti resistenti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancanza, anche in astratto, delle condizioni per l'emanabilità di un provvedimento d'urgenza, occorre una breve indagine per appurarne l'eventuale esistenza. A riguardo è agevole rilevare che la qualità dei diritti di cui viene lamentata la lesione (diritti personalissimi come quello alla riservatezza nonché all'onore, al decoro ed alla reputazione dei singoli componenti e dell'intera famiglia Petacci) e salvo ogni necessario approfondimento sulla natura degli stessi e sull'entità della lesione, comporta che l'eventuale danno non possa essere circoscritto in termini meramente economici. Per quanto poi riguarda l'imminenza del pregiudizio, non vale obiettare che al momento della definizione della procedura (ed anche al momento della regolare e completa instaurazione del rapporto processuale) lo scerneggiato è già stato interamente trasmesso.

Infatti, da un lato la ricorrente ha presentato il ricorso subito dopo la prima puntata, quando cioè ha potuto rendersi conto, almeno parzialmente, dell'impostazione del filmato, non essendo stato concesso di visionarlo in anticipo, come richiesto a mezzo legale con espresso del 3 aprile 1985; dall'altro, esiste la probabilità, che la prassi osservata in occasioni analoghe trasforma in certezza, dell'ulteriore circolazione dell'opera, con proiezione in fasce orarie diverse o mediante immissione sul mercato in videocassette o diffusione all'estero. Ciò è tanto vero che gli stessi procu-

ratori della RAI hanno impegnato l'Ente ad astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzazione del filmato in Italia, fino all'esito della presente procedura.

Infine, per concludere l'esame delle condizioni di proponibilità del ricorso, è appena il caso di osservare che non si rinvenivano altri strumenti cautelari tipici (e, del resto, neppure i resistenti hanno sollevato al riguardo alcuna eccezione).

Strettamente collegata alle considerazioni che precedono è l'esatta qualificazione della domanda proposta, avendo la RAI eccepito nelle note dell'11 maggio 1985, una vera e propria *mutatio libelli* da parte della Petacci che dapprima avrebbe lamentato la lesione del diritto all'onore ed al decoro e, poi, nelle successive note, anche del diritto alla riservatezza. L'eccezione non ha pregio, non solo per la stretta connessione, nel caso di specie, esistente fra i suddetti diritti, ma perché fin dal ricorso introduttivo vi si è fatto esplicito riferimento, con testuale richiamo alle norme di legge (art. 595 cod. pen. e 10 n. 2 della « Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali »).

Ma detto questo l'individuazione dei titoli di legittimazione della ricorrente non è pura questione accademica, senza rilevanza processuale. Invero una delle note caratteristiche dei diritti della personalità è la loro estinzione con la morte del titolare e, quindi, l'intrasmissibilità agli eredi.

Ma la dottrina più avveduta, anche straniera, ha ridiscusso l'attualità ed i limiti di tali connotazioni, arrivando a ravvisare il fondamento della legittimazione dei congiunti a far valere il rispetto della riservatezza del defunto, o nel sentimento di pietà e di solidarietà nutrito nei suoi confronti, o nella ridefinizione del concetto di patrimonio come complesso di beni materiali e di interessi anche morali. Ora la ricorrente invoca tutela per il diritto alla riservatezza e, comunque, all'onore ed alla reputazione della famiglia Petacci, di cui essa stessa era ed è parte, ed, inoltre, stante la natura degli interessi lesi, agisce come congiunta dei familiari morti (cfr. per riferimenti normativi, gli artt. 10 cod. civ. e 93, commi 2, 3 e 4 e 96, comma 2, legge n. 633 del 1941). Per completezza, vale

la pena ricordare che la ricorrente formula anche una doglianza minore, cioè la sua mancata rappresentazione fra i personaggi della vicenda anche laddove ebbe certa e reale importanza (come nel recapito a Mussolini d'una lettera di Claretta nel pomeriggio del 24 luglio). Ma tale omissione, nella quale la Petacci ravvisa la prova del malizioso intento di evitare le sue eventuali reazioni giudiziarie, garbatamente sottintese nella lettera del suo legale, può agevolmente spiegarsi con l'irrelevanza del personaggio nell'economia dell'opera; e, comunque, non è lesiva d'alcunché.

Orbene, prima di affrontare il merito della causa, sembra opportuno ripercorrere, a grandi linee, il lento e faticoso approccio della più autorevole giurisprudenza riguardo al bene della riservatezza.

Si è cominciato con la sentenza n. 4487 del 22 dicembre 1956 (in *Giust. civ.*, 1957, I, 5) nella quale si affermava che « nessuna disposizione di legge autorizza a ritenere che sia sancito, come principio generale, il rispetto assoluto della intimità della vita privata, tanto meno come limite alla libertà dell'arte,

Siamo di fronte all'ultimo episodio, in ordine di tempo, della ormai lunga casistica relativa ai diritti della personalità della famiglia Petacci: dai primi anni cinquanta ad oggi, i giudici di Roma e di Milano hanno deciso più volte sull'argomento. La stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di intervenire, con due pronunce di un certo interesse.

Il primo caso, per il quale v. le decisioni Trib. Roma 24 gennaio 1952, Petacci c. Min. Interni (in *Foro it.*, 1952, I, 243) seguita da App. Roma 3 giugno 1953 (in *Foro it.*, 1953, I, 990) e da Cass. 29 marzo 1956, n. 896 (in *Foro it.*, 1956, I, 699; *Giust. civ.*, 1956, I, 603; *Giur. it.*, I, 1, 397; *Foro pad.*, 1956, I, 570; *Giust. pen.*, 1956, I, 300) attiene ad una domanda di restituzione di carte e documenti acquisiti all'Archivio di Stato, nonché di risarcimento del danno subito a causa della divulgazione a mezzo stampa di alcuni di essi (consistenti in un carteggio tra Mussolini e Clara Petacci), che si era consentito di fotografare. Il risarcimento fu concesso, in base all'art. 93 l. aut.

Sempre in materia di diritto d'autore, vi è stata ancora la decisione Trib. Milano 24 marzo 1955, Petacci c. Soc. ed. Garzanti, in *Giur. it.*, 1955, I, 2, 508; in *Tem.*, 1955, 388 (si tratta della pubblicazione in un volume del diario di Clara Petacci: il ricorso degli eredi, risultato vittorioso, si basava sull'art. 24 l. aut.). Nel 1956, il Tribunale di Roma convalidò il sequestro di documenti, subito dai Petacci nel lontano 1943: v. Trib. Roma 13 giugno 1955, Petacci c. Ceglie, in *Giust. civ.*, 1956, I, 172). Qui ne diamo conto, soltanto nel numero dei giudizi promossi dai Petacci e in qualche modo attinenti alla loro sfera privata.

Costituisce, invece, argomento più rilevante dal nostro punto di vista la narrazione, in un'opera letteraria o cinematografica, delle

salvo che l'operato dell'agente, offendendo l'onore o il decoro o la reputazione della persona, ricada nello schema generale del fatto illecito ». Questi principi sono stati ribaditi dalla sentenza 7 dicembre 1960, n. 3199 (in *Foro it.*, 1961, I, 43) che peraltro aggiungeva l'affermazione che « i pensieri, le frasi e le opinioni altrui, riferiti all'agente, la cui diffusione o pubblicazione sia stata, in qualsiasi modo, autorizzata dalla persona interessata, devono essere corrispondenti alla verità e non alterati rispetto ad essa », pur facendo discendere questa prescrizione non dal rispetto di un preteso diritto alla riservatezza, ma dall'art. 21 della Costituzione e dalla legge sulla stampa. Successivamente la sentenza 20 aprile 1963, n. 990 (in *Giust. civ.*, 1963, I, 1280 in una causa promossa appunto dai Petacci), riaffermata l'inesistenza « di un autonomo diritto soggettivo ad una non precisata riservatezza », riconosceva però la tutela giuridica « nel caso di violazione del diritto assoluto di personalità, inteso quale diritto *erga omnes* alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo » e ravvisava una violazione « se si divulgano notizie della vita privata le quali,

vicende d'un personaggio già celebre, con pericolo della lesione alla riservatezza o all'onore, decoro e reputazione di questi: e, certamente, la relazione sentimentale di Mussolini e della Petacci è stata spesso la materia di simili ricostruzioni, da un lato aventi valore documentaristico, dall'altro integrate da elementi immaginari. Tali opere dell'ingegno, da tempo, sono indicate come storie (o biografie) romanzate: l'esigenza di un obiettivo riscontro dei fatti narrati, al fine di escludere la lesione dell'onore, insieme a quella di un loro reale interesse pubblico, tale che valga pure a rendere non più tutelati i fatti originariamente « privati » della persona celebre, sono state a lungo oggetto di dibattito.

In verità, al principio degli anni '50, che è il periodo cui risalgono i primi giudizi promossi dai Petacci al fine di ottenere l'inibitoria ed il risarcimento dei danni per pubblicazioni sul loro conto, la stessa autonomia tra i beni dell'« onore » e della « riservatezza » era del tutto incerta, dividendosi la dottrina e la giurisprudenza sull'esistenza stessa del c.d. diritto alla riservatezza. Una delle sue prime, riuscite, apparizioni, si ebbe proprio in una di quelle cause: infatti, le decisioni (aventi ad oggetto uno scritto dal titolo « Il grande amore ») del Trib. Milano 24 settembre 1953, Petacci c. Fruscalzo (in *Foro pad.*, 1953, I, 1341 con annotazione di DE CUPIS; *Mon. trib.*, 1954, 106; *Nuova riv. dir. comm.*, 1954, II, 20; *Rass. propr. ind. ecc.*, 1953, 220; *Riv. propr. intell. e ind.*, 1953, 259) e poi dell'App. Milano 21 gennaio 1955 (in *Foro it.*, 1955, I, 386, con nota di LIGI, *Il diritto alle vicende e la sfera della personalità*) con vigore affermarono l'esistenza del diritto al riserbo, e la

per la loro natura, debbono ritenersi riservate, a meno che non sussista un consenso... della persona... o data la natura... del fatto divulgato, non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza, che va considerato con riguardo ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale inerenti alla posizione assunta dal soggetto ». Si deve giungere, per trovare un ulteriore progresso, alla sentenza 31 maggio 1966, n. 1446 (in *Giust. civ.*, 1966, I, 1250 nel noto caso del libro e del film ispirati alla vicenda del Generale Della Rovere) la quale, senza prendere esplicita posizione sul problema della configurabilità di un singolo diritto soggettivo alla riservatezza distinto dai diritti soggettivi che tutelano atomisticamente gli altri beni personalissimi del soggetto, affronta in modo positivo la questione della liceità della divulgazione di fatti che possono ledere l'altrui reputazione, a patto che abbiano un concreto fondamento di verità e siano rilevanti per la vita sociale. Di qui l'obbligo per il divulgatore di controllare le fonti di riferimento delle notizie e la serietà degli informatori, evitando di dare credito a voci fantasiose e, nel caso di urgenza imposta dall'informazione, evitando di esprimere giudizi di valore o commenti non strettamente necessari. Approfondendo poi il problema dell'obbligo di rispettare la verità delle vicende personali o della reale personalità, la citata sentenza afferma che nel nostro ordinamento non sussiste una norma che disponga in un'opera narrativa la fedele corrispondenza della rappresentazione dei fatti alla verità storica, ed aggiunge: « la funzione essenzialmente creativa dell'arte, che si estrinseca con la personale interpretazione del vero ad opera dell'artista attraverso il proprio originale modo di esprimersi con la composizione di elementi reali ed immaginari, non tollera altro limite che quello posto dal precetto del *neminem laedere*, poiché la licenza artistica.. non deve ricadere... in un'opera denigratoria della persona assunta a protagonista della vicenda... in modo che ne risultino menomati i beni dell'onore, del decoro e della reputazione.

L'attribuzione al protagonista, che abbia partecipato a vicende di carattere storico, di fatti difforni dal vero, non

costituisce lesione del diritto della personalità quando nell'opera narrativa, letteraria o cinematografica, la sua figura, quale emerge da una valutazione complessiva, non risulti sostanzialmente alterata o peggiorata; ...ed il giudizio sulla sussistenza o meno dell'illecito può essere formulato con riguardo non già ad ogni singolo episodio, bensì alla figura del personaggio, quale risulta dal succedersi dei vari episodi dell'unica trama, comparativamente al soggetto quale nella realtà era stato ».

Infine, la Suprema Corte, pur avvertendo l'inopportunità di dare del diritto alla riservatezza rigide descrizioni analitiche incompatibili con la necessità di fornire un concetto elastico e duttile, ne offre un'indicativa definizione ravvisandolo « nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti » (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Giust. civ.*, 1975, I, 1686).

Si è così in presenza, finalmente, di una definizione del diritto alla riservatezza, forse tardiva (è singolare, al riguardo, la scarsità delle pronunce della Corte Suprema rispetto alle numerose sentenze dei giudici di merito ed all'ampiezza del dibattito dottrinario, in Italia ed all'estero; successivamente alle sentenze citate si rinviene solo Cass. 5 aprile 1978, n. 1557, in *Foro pad.*, 1979, I, 301 ove in tema di esposizione o pubblicazione dell'immagine, si accenna incidentalmente a circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza) e riduttiva rispetto ai numerosi riferimenti normativi, accomunati dall'*eadem ratio* di tutela dell'intimità della vita privata (v. art. 93 legge 633/1941) ovvero della riservatezza (v. art. 6 legge 1958, n. 339 sul rapporto di lavoro domestico e l'art. 6 dello Statuto dei lavoratori) e tesi a privilegiare il riserbo delle situazioni intime, personali e/o familiari, su interessi pubblici, perfino processuali. Analogo riscontro, ele-

vando il rango delle fonti giuridiche, può ritrovarsi nell'art. 2 della Costituzione (ove si riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e nel quale la Suprema Corte, nella citata sentenza 990 del 1963, aveva già ravvisato l'unico fondamento del diritto assoluto della personalità, che viene lesa dalla divulgazione di notizie della vita privata) e nella Convenzione europea del 4 novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 84) che ha ribadito che « *toute personne a droit au respect de sa vie privée e familiale, de son domicile e de sa correspondance* » (art. 8), stabilendo altresì che la libertà di pensiero trova un limite nella « *protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles* » (art. 10, n. 2). Né è senza significato che il contenuto di queste disposizioni sia stato fatto proprio e sviluppato dalla risoluzione n. 428 del 1970 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, che ha significativamente precisato: « *le droit au respect de la vie privée... doit protéger l'individu, non seulement contre l'ingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre cel-*

sua assoluta autonomia da altri beni, come l'onore, la sua insopprimibilità anche nei confronti delle persone celebri. Secondo il Tribunale, il diritto di critica, che deriva dall'art. 21 della Costituzione, non potrebbe mai consistere nella facoltà di offendere l'altro diritto alla riservatezza, perché « perfino quando si tratta di persone appartenenti alla vita pubblica di un paese, il segreto della loro vita intima deve essere rispettato: non si dà luogo, neppure in tal caso, alla facoltà delle indiscrezioni e delle invadenze della pubblica curiosità ». Pertanto, il dovere di verità non è in questione: il diritto alla riservatezza esige il rispetto della sfera di quelle vicende, che si presentano con certi connotati; superflua è l'indagine se siano vere o false.

Come precisa ancora meglio l'Appello, ogni individuo ha il « diritto di opporsi, in ogni caso, alla pubblicazione delle vicende intime, vere o false, autentiche o romanzate », proprie o dei congiunti, una volta che si escluda la stretta colleganza con avvenimenti pubblici, che renderebbe le stesse di pubblico interesse: non basta, invece, il solo fatto che il soggetto sia già famoso. Interessante è l'analisi che la Corte compie in merito al rapporto, nel caso di una storia romanzata, tra il diritto alla riservatezza e tutti quelli che possono dedursi dall'art. 21 della Costituzione. Premesso che tale norma garantisce la libertà di diffondere le proprie idee, ma che mai potrebbe consentirsi sulla sua base l'usurpazione di un bene giuridico della persona, distingue entro questa libertà: 1) la libertà di stampa; 2) la libertà di critica e di opinione; 3) il diritto di cronaca; 4) il diritto di creazione. La prima non potrebbe mai ledere gli altri diritti del soggetto, come il

le des particuliers et des institutions privées, compris les moyens de communication de masse ».

L'ampiezza dei suesposti riferimenti può giustificarsi non solo con l'opportunità di fare il punto sullo stato attuale, normativo e giurisprudenziale, dei problemi trattati, ma perché il Pretore ritiene che la presente causa vada risolta proprio alla stregua dei principi affermati e che vale riassumere nei loro tratti essenziali. Esiste il diritto alla riservatezza come diritto separato ed autonomo dagli altri diritti personalissimi, ancorché emanazione del più ampio concetto di personalità. Esiste un dovere di verità, inteso soprattutto come controllo dell'attendibilità delle fonti, per l'attività divulgativa di carattere cronacistico e storico (ed in quest'ambito sono divulgabili anche i fatti lesivi, purché veri).

Non esiste l'obbligo del rispetto della verità storica nelle opere di fantasia narrativa, letteraria o cinematografica, purché, secondo lo schema tradizionale dell'illecito, non venga deformata in senso peggiorativo, in singoli episodi o per l'impostazione complessiva dell'opera, la personalità del soggetto rappresentato, con conseguente menoma-

diritto alla intimità della sfera privata; la seconda non viene affatto in questione, in caso di una storia romanzata; nemmeno si può invocare il diritto di cronaca, in mancanza di riferimenti a fonti di informazione, e data la conseguente impossibilità di distinguere il frutto della fantasia dai fatti veri; il diritto di creazione, infine, non ha alcun limite, solo finché si riferisce a fatti e personaggi di pura fantasia: se però si nomina esplicitamente un soggetto, attribuendogli vicende, inventate o no, di carattere personale, di nuovo si versa nell'illecito, per la lesione del diritto al riserbo. (Notiamo per inciso che i giudicanti ritennero, diversamente che nel I grado, non risarcibile il danno, perché di contenuto esclusivamente morale).

Una serie di articoli sulla famiglia Petacci fu all'origine del caso deciso dal Trib. Milano 12 novembre 1959, Petacci c. SEPIF (in *Giur. it.*, 1960, I, 2, 4 e 1961, I, 2, 132, con nota di BELLANO, *La tutela dell'intimità privata*; in *Temì*, 1959, 178, con nota di DE CUPIS). Qui il giudice nega l'esistenza del diritto alla riservatezza (ricordiamo che, pochi anni prima, egualmente negativa era stata la tesi della Cassazione, nella famosa Cass. 22 dicembre 1956, n. 4487, che si può leggere in *Foro pad.*, 1957, I, 1; in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 365, con nota di PUGLIESE, *Una messa a punto della Cassazione del preteso diritto alla riservatezza*; in *Foro it.*, 1957, I, 232, con nota di DE CUPIS, *Sconfitta in Cassazione del diritto alla riservatezza*; etc.). Nel dopoguerra liberista — così si motiva — si è affermato con sempre maggiore larghezza il diritto di cronaca, segno di un inequivoco « orientamento di diritto positivo contrario la riconoscimento di un diritto alla ri-

zione dei beni dell'onore, del decoro e della reputazione.

Chiarito quanto innanzi e venendo finalmente all'esame del merito, s'impone un'ulteriore premessa, proprio ai fini dell'applicazione dei criteri testé ricordati: a quale tipo di opera narrativa appartenga il filmato « Io e il Duce ». A riguardo, benché le opinioni degli autori e dei produttori non abbiano maggior valore dei lavori preparatori nell'interpretazione delle norme giuridiche (atteso che l'opera dell'ingegno, ad onta di tutte le intenzioni, una volta compiuta vive di una sua autonoma realtà), risulta che secondo il prof. Giordano Bruno Guerri, consulente storico, il film è stato « il più possibile attinente alla realtà storica » e che secondo Sergio Silva, « capostruttura di Raiuno » è uno spettacolo... « al quale abbiamo inteso dare un carattere storico ». Ma il regista Alberto Negrin, dopo aver denunciato la scarsa documentazione dei critici che hanno ritenuto « poco attendibile » la sua opera, ha aggiunto: « non ho avuto la pretesa di fare lo storico ma... dopo aver attinto a fonti storiche ben precise, mi sono reso conto di poter proporre personaggi al di là dei loro stereotipi, a cominciare proprio dal Duce... quanto a Claretta, ho voluto mettere in luce il suo aspetto di inguaribile romantica al limite del fanatismo... » (intervista riportata fra virgolette ne « La Gazzetta del Mezzogiorno » e sostanzialmente ribadita di un dibattito televisivo). E Nicola Badalucco, soggettista e sceneggiatore, ha precisato d'aver voluto far risaltare i personaggi in ragione « della loro psicologia e dei loro sentimenti », mettendo a fuoco la figura del duce « attraverso gli occhi dei personaggi che gravitano attorno a lui » (dove il titolo del lavoro) e rappresentando « una storia di famiglia, anzi, di più famiglie collegate fra loro da un comune destino: i Mussolini, i Ciano, i Petacci », coi loro amici e conoscenti (Lorenzo, Pavolini, Felicità Beeta ecc.).

Ora, dal complesso di queste dichiarazioni d'intenti e, soprattutto, dalla visione del filmato, sembra corretto dire che si tratta di una storia romanzata, con accentuazione degli elementi biografici e psicologici di alcune famiglie e dei loro componenti. Un'opera, quindi,

che non può inquadrarsi esattamente nelle cosiddette categorie tipiche delle opere narrative (cronaca, storiografia, biografia e creazione fantastica), ma un'opera ibrida, ove coesistono elementi storici, biografici ed immaginari. A questa conclusione induce anche l'indicazione bibliografica fornita dalla stessa RAI; non quella generale di cui all'allegato n. 3, ma quella più specifica, citata negli scritti difensivi (anche del regista Negrin), ove accanto ai volumi ormai classici del più autorevole studioso del fascismo, il prof. Renzo De Felice, si rinvengono i diari o le memorie degli stessi protagonisti della vicenda (da Galeazzo Ciano a Navarra, da Edda a Rachele Mussolini), nonché le opere storico-divulgative di famosi giornalisti-scrittori come Gervaso e Del Buono. Tuttavia, in questa pluralità di prospettive e di criteri di indagine, sembra prevalente l'ispirazione, *lato sensu*, storica; ad essa va quindi collegato il dovere d'un sostanziale rispetto della verità nel senso dianzi indicato. Certo non può ignorarsi che se è difficile scrivere un libro di storia che sia « vero », ancora più difficile è realizzare un film che ricostruisca realmente il passato. Già non esiste la « storia », ma esistono varie storie a seconda dei metodi storiografici usati; e così, ad esempio, la storiografia idealistica e liberale offrirà una storia fatta prevalentemente di idee, mentre quella marxista privilegerà soprattutto i rapporti materiali di produzione. E se questo accade per le ricerche storiche costruite sui documenti e che si esprimono in termini di narrazione verbale, è intuibile la difficoltà della narrazione scenica, percepibile attraverso le immagini. Eppure, siccome la storia è memoria, e non esiste comunità priva di memoria storica, essa va in qualche modo raccontata, malgrado le difficoltà teoricamente insormontabili. E sembra potersi dire che in una società di massa come l'attuale lo sceneggiato televisivo, al quale assistono milioni di cittadini, può costituire, con tutti i suoi limiti, un'occasione di ripensamento e di stimolo certamente più fruibile della pubblicazione di un libro specialistico, solitamente letto da un numero limitato di persone o dagli addetti ai lavori. Orbene, venendo finalmente alla valutazione dei diritti di cui la ricorrente assume la violazione, deve innanzi

tutto escludersi una lesione del diritto alla riservatezza. La tutela di quest'ultimo, infatti, trova precisi limiti in relazione all'interesse, anch'esso costituzionalmente garantito, dalla libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione ed alle esigenze della creazione artistica e della ricerca storica, di cui all'art. 33 della Costituzione; ma, soprattutto, per la contraddizione che non lo consente, la difesa dell'intimità della vita privata è esclusa dalla notorietà, a livello di cronaca e/o di storia, della persona e delle vicende che la riguardano.

Sotto quest'ultimo profilo, oltre alle norme costituzionali suindicate, può farsi corretta applicazione analogica dell'art. 97, comma 1, legge 633 del 1941. A riguardo, in un precedente dell'Ufficio al quale la dottrina ha dato significativo risalto e consenso (Pret. Roma 25 gennaio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 248; *ibid.* 1979, I, 1522), è stata affermata la legittimità della trasposizione storico-creativa, anche col mezzo filmico, di una vicenda familiare che, per il suo svolgimento ed il suo epilogo, abbia cessato di essere privata, e sia divenuta oggetto di conoscenza e di analisi, a diverso livello, da parte del pubblico. Ora

servatezza ». Viceversa, il diritto all'onore riceve ampia tutela nel diritto positivo; e il diritto di cronaca, strumento concesso « per soddisfare le esigenze della collettività a conoscere fatti di interesse pubblico », è causa esimente del reato di diffamazione, soltanto se sono soddisfatte due condizioni: « l'interesse pubblico alla notizia, che è in fondo l'elemento caratterizzante del diritto di cronaca stesso, e la verità dei fatti riferiti », intesa questa in senso proprio, non come mera apparenza di verità, anche se va temperata con un altro principio, di carattere generale, per il quale *ad impossibilia nemo tenetur*.

Così, ad esempio, non è affatto sufficiente indicare come fonte un certo individuo, quando è impossibile il controllo della verità dei fatti addotti, perché la persona è defunta e manca qualsiasi documento (nel caso giudicato, fu concessa la tutela inibitoria a protezione dell'onore degli attori, indicati con poco lusinghieri appellativi, che alludevano a ripetuti prelievi dall'erario dello Stato, perché la verità del fatto non fu provata).

Segui, l'anno successivo, una pubblicazione del genere descritto, fra lo storico e il narrativo, che provocò l'intervento di App. Milano 26 agosto 1960, Petacci c. Palazzi (in *Foro it.*, 1961, I, 43; in *Foro pad.*, 1961, I, 465, con nota di ONDEI, *Due licenze esegetiche: diritto alla riservatezza e diritto di cronaca*: la Corte dichiarò la lesione del diritto alla riservatezza e del diritto all'onore, perché i fatti narrati non erano socialmente rilevanti); e, soprattutto, della Cassazione, con la celebre sentenza 20 aprile 1963, n. 990 (fra l'altro, in *Foro it.*, 1963, I, 877 e 1298, con nota di DE CUPIS, *Riconoscimento sostanziale, ma non verbale, del diritto alla riserva-*

non è assolutamente contestabile che le vicende della famiglia Petacci, nei loro riflessi con la storia umana e sentimentale di Claretta col Duce e, soprattutto, quest'ultima vicenda fino al tragico epilogo, siano state da quaranta anni soggetto di interesse a livello storico, giornalistico, divulgativo, nonché di diverse opere cinematografiche. Trattasi di una pubblicistica imponente, che su Claretta ed i Petacci ha indugiato prevalentemente per gli aspetti privati, appunto perché, come nel filmato in questione, pubblico e privato sono avvolti in un intreccio inestricabile, che presuntuoso e vano sarebbe tentare di sciogliere. Certo non tutti gli episodi raccontati nello sceneggiato appaiono importanti, anche ai fini della ricostruzione psicologica dei personaggi: ma qui subentra il giudizio critico-estetico, sulla riuscita o meno dell'opera (che, infatti, ha avuto accoglienze prevalentemente negative), non quello giuridico, che per quanto riguarda la riservatezza deve limitarsi al riconoscimento della notorietà dei fatti (notorietà che, nella specie, oltre che diffusa deve considerarsi anche attuale, se nel periodico « Oggi » è da pochi giorni terminato il racconto, in più puntate, di Oreste Del Buono dal significativo titolo

tezza; in *Temi*, 1963, I, 241, con nota di CANDIAN, *Ancora sulla « riservatezza »*; in *Riv. dir. ind.*, 1963, II, 27, con nota di TRAVERSO, *Riservatezza e diritto al rispetto della vita privata*; in *Foro pad.*, 1963, I, 513, con nota di ONDEI, *Un caso limite della libertà dell'arte*; in *Giust. civ.*, 1963, I, 1280, con nota di SGROI, *Il diritto alla riservatezza di nuovo in Cassazione*).

Nell'intento di mantenere la coerenza con i propri precedenti, la Cassazione, in breve, sostiene l'esistenza, nel nostro ordinamento, non di un diritto alla riservatezza analogicamente desumibile, ma di un « diritto assoluto della personalità », il quale è violato dalla divulgazione di notizie attinenti alla vita privata, che siano del tutto slegate da fatti d'interesse generale.

Non si parlava affatto di « diritto di cronaca » in Pret. Roma 2 marzo 1961, Petacci c. Mondadori (in *Rass. dir. cinem.*, 1961, 101) che concesse il sequestro del settimanale che pubblicava notizie sulla vita intima di Clara, ma inquadrando la fattispecie nella violazione del diritto all'onore.

Finalmente, la sent. Pret. Roma 9 maggio 1962, Petacci c. Soc. Zenith film (in *Rass. dir. cinem.*, 1962, 212) si occupa di un caso di rappresentazione cinematografica della vita di personaggi famosi (titolo « Benito Mussolini: anatomia di un dittatore »). Stavolta, le pretese dei Petacci rimasero del tutto disattese: fu applicato infatti l'art. 97 comma 1 l.d.a., in quanto sussistente l'interesse pubblico, in relazione sia alle fotografie incluse nel film, sia ai fatti da esso narrati, forse originariamente « privati », ma divenuti oramai di generale interesse. La decisione — va osservato — traslascia di considerare il diritto al riserbo, come esistente nel diritto positivo.

« Claretta, storia d'amore e di morte »); per quanto riguarda al fedeltà della ricostruzione, fermo il rispetto della libertà di rielaborazione artistica, deve salvaguardare sempre l'onore e la reputazione della ricorrente e dei suoi familiari defunti.

Non a caso è proprio questa prospettiva che la Petacci ha formulato fin dall'inizio e sulla quale sembra avere maggiormente insistito: che cioè lo sceneggiato sia diffamatorio nei confronti suoi e della sua famiglia, e che l'intento denigratorio degli autori emerga dalla falsificazione di una serie di episodi. Ed infatti come emerge anche dall'art. 97, comma 2, cit. legge 633/1941, la tutela dell'onore e della reputazione non incontra i limiti della tutela della semplice riservatezza, trattandosi di beni-interessi aventi maggiore importanza (dove la tutelabilità anche penale). Inoltre, sotto questo aspetto, la divulgazione del fatto lesivo, per essere lecita, deve avere un concreto fondamento di verità (Cass. n. 1446 del 1966 cit.) e non può essere consentita dalla semplice notorietà del fatto.

Chiarito quanto innanzi, occorre procedere all'esame delle singole scene, così come indicate dalla stessa ricorrente.

1) Scena dello schiaffo di Mussolini a Claretta.

L'episodio è tratto dal libro di Quinto Navarro « Memorie del cameriere di Mussolini » (steso materialmente da Montanelli e Longanesi dai racconti del Navarro) e ripreso letteralmente da Gervaso nel volume « Claretta » (pp. 117-118).

2) Mussolini alla Camilluccia.

I genitori di Claretta accolgono il Duce offrendosi di accompagnarlo nella camera della figlia ma Mussolini li ferma dicendo: « Conosco la strada ».

La frase non ha alcun riscontro storico ed è di cattivo gusto, ma si ritorce sgradevolmente su chi l'ha pronunciata e, comunque, non « tende a gettare fango sulla famiglia Petacci », come insinua il procuratore della ricorrente.

3) Colloquio Edda - Mussolini.

Edda agitando una borsa piena di documenti accusa col padre la famiglia Petacci si approfittare della situazione, richiamando loschi affari con un paese straniero, la costruzione della villa alla

Camilluccia e la fulminea carriera di Marcello Petacci.

Qui il discorso si fa più delicato, ma è indubbio che l'incontro avvenne perché lo racconta la stessa Edda (in « La mia testimonianza » pp. 25 e 170-175), ove precisa l'essere andata dal Duce « prove alla mano », avvertendolo che la relazione con Claretta « suscitava troppi pettegolezzi » mentre « i loschi affari del fratello di lei non contribuivano certo a migliorare le cose ». Del resto, è un fatto che sui Petacci e, specialmente, su Marcello, venissero formulate gravi insinuazioni da importanti gerarchi fascisti, come Bottai e lo stesso Galeazzo Ciano (v. Diario 1937-1943, a cura di Renzo De Felice, pp. 556, 571, 582, 613, 626, 641, 680). D'altro canto, lo stesso prof. De Felice parla dei « maneggi economici del fratello Marcello » e del fatto che « molti, allora e dopo, ritennero che la villa (stravagante e, per il tempo, lussuosa alla Camilluccia) fosse un regalo di Mussolini »; infine, su un recentissimo numero del settimanale « Oggi », si rinviene una fotografia di Marcello con la didascalia di « il fratello faccendiere ».

Ora è vero che lo stesso De Felice esclude un intervento mussoliniano nella costruzione della villa alla Camilluccia e, soprattutto, che la magistratura e lo speciale organo per l'avocazione dei profitti di regime hanno, fin dal 1950, dissequestrato la famosa villa e riconosciuto la « indiscutibile legittimità del patrimonio » dei Petacci. È stata così fatta giustizia, e nella sede più adatta, dei pettegolezzi e delle insinuazioni che, peraltro, certamente ci furono e di cui lo sceneggiato si è reso portavoce, mettendoli sulla bocca di Edda che, a torto o a ragione, aveva comunque motivi di animosità verso Claretta e la sua famiglia.

Insomma, dal filmato risulta che certe cose sono state dette, non che fossero vere; e non sembra — come assume la ricorrente — che questo implicito riconoscimento possa desumersi dall'intera impostazione narrativa, dal fatto cioè che certe accuse siano esposte in maniera acritica e senza indicazione della tesi contraria. L'obiezione avrebbe pregio se lo sceneggiato fosse anche la storia della famiglia Petacci, sulla quale venissero riportate solo le dicerie negative; ma lo

sceneggiato è, invece, imperniato sulla figura fondamentale del Duce, quasi enucleato nei suoi rapporti diretti con alcune persone a lui particolarmente vicine e, fra queste, ovviamente, Edda e Claretta, ma non i Petacci, che emergono solo di riflesso e la cui presenza, infatti, nell'economia dell'opera risulta di scarsa importanza.

4) Scena della teglia di pomodori al riso.

È ripresa da Gervaso, « Claretta », p. 135 e, comunque, denota in Giuseppina Petacci una semplicità incompatibile con quel ritratto di megera autoritativa già censurata dalla magistratura milanese nelle sentenze allegate agli atti.

5) Scena dell'arresto dei Petacci.

Il prof. Saverio viene portato via con vistosi ferri ai polsi. Il particolare non trova alcun riscontro (ma si noti che per provarne la falsità la ricorrente richiama il libro di Gervaso, peraltro trascritto in relazione ad altri episodi). Si tratta, verosimilmente di un'eccessiva enfasi scenica, tesa ad evidenziare il trattamento poco riguardoso usato da poliziotti dell'epoca e non necessariamente, « a rafforzare l'immagine dello speculatore raggiunto dalla giustizia ».

Ancora, è diritto di informazione e di ricerca storica quello esercitato con la pubblicazione del volume « Claretta », il quale, forse lesivo del diritto privato alla riservatezza, non si ritiene comunque possibile sequestrare in via preventiva: così Pret. Milano, 4 marzo 1963, Petacci c. Bandini (in *Temi*, 1971, 654, con nota di GUGLIELMETTI, *Provvedimenti ex art. 700 cod. proc. civ. e opere a stampa*).

Infine, decisione più recente è quella della Pret. Roma 2 maggio 1974, Soc. Cinem. Champion c. Petacci (in *Foro it.*, 1974, I, 2863; in *Dir. aut.*, 1974, 285, con nota di BARBIERI, *Tutela del possesso di diritti sull'opera dell'ingegno*): un film rivisitava, in chiave grottesca, la vicenda sentimentale di Mussolini e la Petacci. Affermava il Pretore che l'atto di diffida, notificato alla Società da Myriam Petacci, era illegittimo, dato che nell'opera erano trasposti non materiali provenienti da lettere o da diari, ma solo episodi e fatti storici, largamente noti ed ormai privi di qualsiasi carattere di riservatezza.

Quanto alla pronuncia qui pubblicata, ci sembrano rilevanti queste sue affermazioni: che il diritto di cronaca e di ricerca storica possa venire esercitato solo nel rispetto dell'obbligo di verità dei fatti di pubblico interesse che vengono narrati, ed in tal caso si giustifica anche la lesione dell'onore, qualora l'obbligo sia rispettato; che il diritto di creazione e di narrazione fantastica non è affiancato viceversa dall'obbligo di verità, e quindi in tale veste possono divulgarsi, anche riferiti a persone della realtà, fatti mai accaduti, o comunque che non è certo siano accaduti, purché non si leda l'onore della persona, col dipingerla in maniera peggiora-

6) Incontro tra Rachele Mussolini e Claretta Petacci. È l'episodio più contestato. Il dialogo fra le due donne si svolge così: « quanta eleganza, veste bene la mantenuta », esordisce Donna Rachele; « io non sono una mantenuta, la mia è una famiglia benestante », replica Claretta; « mantenuta anche quella », ribadisce perentoria la moglie del Duce.

Anche in questo caso, per sottolineare un certo scrupolo da parte degli autori, esiste un riferimento bibliografico: nel libro « Salò » Silvio Bertoldi intitola un paragrafo « Veste bene, la mantenuta! » e racconta che « quando Claretta si decide a scendere, Rachele, vedendola bella, levigata ed elegante, sbotta: "Veste bene, la mantenuta!" (ma pare che non abbia detto mantenuta) ». Si ignora donde Bertoldi (autore « non sospetto » anche per la ricorrente) abbia tratto lo spunto per questo particolare, peraltro subito dopo escluso in forma dubitativa e che, comunque, non riguarderebbe mai la famiglia Petacci. Sull'episodio esistono solo due fonti, la scrittrice Anita Pensotti e la stessa Miriam Petacci che hanno raccolto, rispettivamente, le versioni di Donna Rachele e di Claretta. Ambedue tacciono e la scrittrice Pensotti ribadisce, in una lettera del 4 giugno

1985 all'avv. Massaro, che « mai Rachele insultò la rivale usando la parola mantenuta ». Eppertanto la circostanza narrata nello sceneggiato deve ritenersi non vera. Per di più, non sembra neppure indispensabile al clima dell'episodio, perché il prosieguo del dialogo si mantiene, considerando la tensione inevitabile di quei momenti, su livelli dignitosi, e nel complesso suggerisce sentimenti di vera compassione per due donne che avevano dedicato il meglio di sé allo stesso uomo al quale, pur nell'imminenza di una fine inesorabile, non sapevano e non volevano rinunciare, in nome di due valori ugualmente nobili: la famiglia e l'amore.

Tuttavia, neppure questa marginale deformazione è tale da integrare gli estremi della diffamazione lamentata dalla ricorrente; anche perché si tratta di una storia romanzata e l'aggressione verbale di Donna Rachele può ritenersi verosimile, stante la sua evidente animosità nei confronti di Claretta. Lo si evince dalla stessa prima domanda (« Signora o signorina? »), forse non meno offensiva dell'espressione contestata, e dal termine « sciantosa » usato da Rachele quando raccontò alla Pensotti l'apparizione di Claretta (p. 111).

Concludendo, pur nei limiti d'una sommatoria deliberazione (ma l'ampia discussione, scritta e orale, svolta dalle parti sulla base di un'imponente produzione documentale ha consentito, anche nella necessitata ristrettezza di tempo, un notevole approfondimento), non si ravvisano gli estremi per un provvedimento di inibitoria nei confronti del filmato o di alcune sue scene. Ribadito che l'attenzione riservata ai Petacci come gruppo familiare appare secondaria, l'ispirazione degli autori e l'atteggiamento dei singoli episodi non sono mai sembrati quelli di offenderne l'onore e/o la reputazione, ma solo di riportare i sentimenti e le insinuazioni, anche malevoli, che certi personaggi provarono, in realtà o verosimilmente, nei loro confronti. Fatti quindi, non giudizi: registrazioni, sulle quali gli autori non si pronunciano, non già per tacita o implicita approvazione, ma semplicemente perché la valutazione su chi fossero veramente i Petacci esulava dell'economia del filmato. A questa domanda hanno già risposto la magistratura e la storiografia più docu-

tiva, nelle singole scene o per l'impressione finale lasciata nello spettatore. Se poi prevale il carattere storico, sussiste il dovere di verità. Sembra allora che il criterio della « prevalenza » debba servire ad individuare il genere di opera dell'ingegno, per decidere sull'esistenza o meno del dovere di rispetto della verità. Inoltre, mentre per il diritto alla riservatezza la notorietà dei fatti e della persona esclude la tutela (in base agli artt. 21 e 33 della Costituzione e all'interpretazione analogica dell'art. 97, comma 1, l. aut.), per quanto riguarda il diritto all'onore, non è sufficiente perché non riceva tutela la mera notorietà del fatto, essendo anche richiesto il fondamento di verità, come abbiamo visto.

In materia di esercizio legittimo del diritto di cronaca, si ricorda la recente Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259 (in questa *Rivista*, 1985, 143, con note di FOIS, *Il c.d. decalogo e l'art. 21 della Costituzione*; GIACOBBE, *Noterelle minime in margine ad una sentenza contestata*; MOROZZO DELLA ROCCA, *Controllo di legittimità e giurisprudenza consolidata*) che ha precisato in queste tre le condizioni, perché esso sussista (con irrilevanza dell'eventuale lesione all'onore): utilità pubblica della notizia, verità dei fatti (anche non intesa come assoluta certezza, purché vi sia un'indagine approfondita delle fonti), forma corretta dell'esposizione.

Può notarsi che il primo requisito vale ad escludere di per sé la liceità della diffusione di fatti con carattere strettamente privato, siano essi veri o meno, che continuano a far parte della sfera intima di ciascun individuo anche se già celebre. Questa è la tesi da lungo tempo sostenuta da DE CUPIS: v. dell'autore *Ancora in tema di offesa morale per mezzo della divulgazione cinematografica*,

mentata. Una famiglia della media-alta borghesia, ove il buon censo si coniugava con una distinta professionalità. Il padre, prof. Saverio, era clinico affermato e medico vaticano, e la madre, Giuseppina Persichetti, proveniva da una ricca famiglia di costruttori edili. Il fratello Marcello, malgrado il temperamento inquieto e l'amore per l'avventura, era giovane aitante, di bella intelligenza, capace e precoce negli studi (a 22 anni si era laureato in medicina, conseguendo ben 3 libere docenze grazie a decine di pubblicazioni scientifiche: cfr. « L'Italia Littoria » di Montanelli e Cervi, p. 108). È da escludere, quindi, che i Petacci fossero nella situazione di dover speculare sul rapporto di Claretta col Duce, come parimenti è da escludere che ne profittarono. Se di qualche agevolazione, di fatto, fruirono, ciò sembra dovuto all'iniziativa di troppo zelanti collaboratori di Mussolini: e, forse, furono altri a cercare di speculare, approfittando dell'amicizia coi Petacci.

Ora, se tutto questo dal filmato non emerge, non è motivo sufficiente per ravvisarvi un intento diffamatorio. Si è visto, infatti, come gli autori abbiano generalmente tratto spunto dall'ormai imponente pubblicistica accumulatasi soprattutto sull'ultimo periodo del regime; certo — come anche è stato osservato — si tratta di fonti di valore diseguale, ma questo era inevitabile, trattandosi non di un'opera di storiografia, ma di una storia romanzata, in cui i dati reali si mescolano a quelli fantastici, e con l'ulteriore particolare difficoltà del tentativo di un *insight* psicologico.

Ma lo sforzo di documentazione, da parte degli autori, c'è stato e non può essere contestato; né sussiste prova che nel delicato lavoro di cernita delle fonti sia stato perseguito il malizioso intento (in qualche misura adombrato dalla ricorrente) di privilegiare quelle più sfavorevoli alla famiglia Petacci.

Ed ecco Claretta. A riguardo, non sembra azzardato dire che è stata proprio la ricostruzione del suo personaggio, più che le vicende complessive della famiglia, a suscitare maggior turbamento alla ricorrente: e che la presente azione sia stata dettata soprattutto dall'impegno di difenderne la memoria da qualsiasi deformazione e svilimento. Ora l'impressione più diffusa (ed il giudizio

quasi unanime della critica specializzata lo conforta) è che il personaggio non sia riuscito; né sembra che la colpa sia addebitabile a chi ha impersonato Claretta, trattandosi di una tra le più apprezzate giovani attrici del cinema e della televisione. Del resto, analoga infelice riuscita è capitata anche ad altri personaggi, da Donna Rachele ad Hitler (gli unici che si salvano, fra le figure principali, sembrano Galeazzo Ciano ed Edda Mussolini) e, soprattutto, al personaggio centrale dello sceneggiato: a quel Mussolini, ridotto ad una macchietta buffa e senza anima, annichilito dal dramma incombente sulla sua persona e sull'Italia, un « duce piccolo, piccolo » — come l'ha felicemente definito un critico. Infatti l'attore inglese Bob Hoskins non riesce a rendere neppure l'ombra lontana di quel fascino che permise a Mussolini di ottenere il consenso della maggioranza degli italiani e di diventare il Duce del Fascismo; né valgono a giustificare l'opacità del personaggio lo spettro della sconfitta, il dramma familiare, il progressivo decadimento fisico. Dal canto suo Claretta doveva essere una giovane donna di classe, sensibile ed umana, riservata ed appassionata, dotata di senso artistico e di interessi cultura-

nota a Pret. Roma 19 novembre 1951, Caruso c. Tirrenia film, in *Foro it.*, 1952, I, 149.

Viceversa, ci sono altre vicende personali, che pure, per la loro interferenza con fatti del mondo pubblico, cessano alla fine di essere « private », e pertanto divengono liberamente divulgabili: cfr. i casi affrontati dalla Pret. Roma 3 maggio 1962 (Eredi Giuliano), in *Giust. civ.*, 1962, I, 1814 con nota di GIACOBBE, *Brevi note su di una dibattuta questione: esiste il diritto alla riservatezza?*; 20 febbraio 1971 (Trigona c. Clesi cinem. S.p.A.), in *Dir. aut.*, 1971, 330; 25 gennaio 1979 (Trigona c. RAI), in *Giust. civ.*, 1979, I, 1518, con nota di DOGLIOTTI, *Tutela della riservatezza, diritto di cronaca, rielaborazione « creativa »* (a proposito di un recente originale televisivo), e nota di DE CUPIS, *In tema di tutela della riservatezza e dell'onore*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 248.

In passato, le « condizioni » erano state già individuate, in modo analogo, ad es. dalle remote Cass. 12 dicembre 1955, n. 3860 (in *Giust. civ.*, 1956, I, 3, e in *Dir. aut.*, 1956, 351, con nota di FABIANI); Cass. 13 maggio 1958, n. 1563 (in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 1390 e in *Foro pad.*, 1958, I, 331, con nota di ONDEI; Cass. 31 maggio 1966, n. 1446 (in *Giust. civ.*, 1966, I, 1251, con nota di SCHERMI, *Il diritto assoluto della personalità ed il rispetto della verità nella cronaca, nell'opera storiografica, nell'opera biografica e nell'opera narrativa di fantasia*); e, più di recente, Pret. Roma 6 maggio 1983, sulla vicenda Tabocchini-Re Cecconi (in *Dir. aut.*, 1984, 78), e Cass. pen. 21 aprile 1982 (in *Giust. pen.*, 1983, I, 389): quest'ultima sentenza esige però la verità obiettiva, e non soltanto putativa, del fatto narrato, e giunge pertanto ad affermare che la pre-

li. Invece lo sceneggiato ce la mostra enfaticamente a dismisura e gratuitamente aspetti esibizionistici ed infantili, che la più accreditata analisi della sua personalità porta ad escludere. Malgrado questo non si riesce a vedere quella « cocotte » deficiente ed impellicciata che l'egregio procuratore della Petacci, sulla scorta della prosa eccessivamente caustica di un noto critico ed immedesimandosi forse troppo nel turbamento provato dalla ricorrente, ha ritenuto di scorgere. Perché, pur dando atto che il filmato non ha colto Claretta in tutta la sua personalità, una cosa comunque l'ha mostrata: il suo effetto, la sua dedizione, il suo amore totale ed appassionato per Mussolini. Anche nell'infantilità della narrazione filmica, il personaggio di Claretta difende la privatezza della sua vicenda sentimentale, l'onestà della sua famiglia, l'amore disinteressato per il suo uomo; si veda la scena contestatissima dell'incontro con Rachele quando, alle suppliche della rivale (« questa è una tragedia di famiglia, sua e mia, che cosa c'entrate voi con tutto questo? ») sa solo rispondere « Io lo amo »; oppure l'ultima scena quando, dopo aver negato di conoscere Mussolini, rivolgendosi al capo partigiano si qualifica e lo sfida

sulla purezza del suo sentimento (« Ed ora vi chiederete come mai la signora Petacci è qui. Avanti, sù! Chiedetemelo! Perché vi siete messa con lui? Per il denaro? O il potere? »). Claretta non fu quell'« incredibile romantica al limite del fanatismo » che il regista Negrin voleva presentare, con una definizione riduttiva e quasi patologica; fu semplicemente una donna innamorata, per la vita, oltre la vita. Altri hanno narrato la sua vicenda con tocco più felice; questo non è successo nello sceneggiato « Io e il Duce », ma senza che possa raffigurarsi un intento denigratorio. Sia concesso aggiungere che, forse, sulla sua vicenda umana e sentimentale, sarebbe auspicabile che cessassero i clamori pubblici e subentrassero la meditazione ed il silenzio.

Ormai Claretta, la cui vita fu così drammaticamente intrecciata a quella di uno dei protagonisti delle vicende politiche di questo secolo, anela solo ad uscire dalla storia e ad affidarsi alla pietà ed alla memoria degli uomini.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Trattandosi di provvedimento negativo, deve disporsi anche sull'attribuzione delle spese processuali, secondo il pacifico orientamento dell'Ufficio (conf. Cass. 17 ottobre 1983, n. 6066, in *Foro it.*, 1984, I, 159); ma la delicatezza delle questioni trattate e le motivazioni umane del ricorso inducono a compensarle fra tutte le parti.

sentazione di due o più fatti determinati in modo alternativo è illecita, anche se uno solo dei due sia diffamatorio, e ciò, in quanto si nega così implicitamente « la sussistenza della verità obiettiva (che non può ovviamente essere che una) ». Di « obiettiva verità » si parla, in anni passati, in Trib. Udine 19 ottobre 1961, in *Corti di Brescia, Venezia e Trieste* (anche l'affidamento comprensibile nella serietà delle fonti si traduce normalmente, sostiene il giudice, in un comportamento colposo efficiente per il principio che *in lege aquilia et levissima culpa venit*).

Sul problema della ricostruzione artistica (letteraria o teatrale o cinematografica) delle vicende d'un personaggio, in cui fatti realmente accaduti sono frammati ad elementi immaginari, si pronunciano per la piena liceità, purché non si giunga a un sostanziale peggioramento della personalità del rappresentato, App. Milano 22 maggio 1964 (caso della Della Rovere: in *Foro it.*, 1964, I, 1299) e la relativa Cass. 31 maggio 1966, n. 1446, già citata (non va valutato il singolo episodio, ma solo l'impostazione complessiva dell'opera e l'immagine della persona che emerge dalla trama); le decisioni Pret. Roma, 25 gennaio 1979, e 6 maggio 1983, *citt.*

In dottrina, per un'analisi completa dei problemi richiamati, cfr. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, Torino, 1982, II, 1, p. 134 ss., e specie p. 161 ss.; DE CUPIS, *I diritti della personalità*², Milano, 1982, p. 326 ss.